G.C. N. 102/04.06.2015

OGGETTO: FABBISOGNO DEL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2015-2017 – ULTERIORI INTEGRAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che dispone che "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale", tenendo in considerazione anche le assunzioni obbligatorie;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. in base al quale l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione è improntata al fine di:

"a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichici";

VISTO l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. a mente del quale *"Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate … previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. ..";*

DATO ATTO che, per quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, "gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio" e che "gli organi di vertice delle amministrazioni sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del richiamato D.Lgs. 267/00, gli Enti Locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per le nuove assunzioni, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con processi di riordino o di trasferimento di funzioni;

VISTO l'art. 39, commi 2-*bis*, 3 e 3-*ter* della Legge 449/97, così come introdotti dall'art. 20, comma 1 della Legge 488/99, che fissano quali principi rilevanti per gli enti locali:

- la programmazione delle assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese raggiunti nell'anno precedente;
- la definizione preliminare dei bisogni e delle necessità da soddisfare, con particolare riguardo all'introduzione di nuove professionalità;
- la coerenza della politica delle assunzioni con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni;

DATO ATTO che con propria deliberazione n. 167 del 13/08/2010 questo Ente ha effettuato la rideterminazione della dotazione organica, ai sensi delle previsioni dell'art. 1, comma 93, della Legge 20/12/2004 n. 311;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 27 del 20 febbraio 2015 e n. 50 del 27/03/2015 con la quali sono stati approvati il fabbisogno del personale e la programmazione delle assunzioni per il triennio 2015/2017 e successive integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede all'art. 1, comma 557 che le autonomie regionali e locali sottoposte al patto di stabilità interno concorrono al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle legge stessa ai commi da 655 a 695 assicurando la riduzione della spesa di personale e garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative, stabilendo i seguenti principi:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

VISTO l'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, che ha sostituito le disposizioni dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e successive modificazioni;

VISTA la modifica all'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006, effettuata con il D.L. n. 90/2014, che ha introdotto il comma 557quater secondo cui il contenimento delle spese si personale, ai fini del fabbisogno di personale, deve essere riferito al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, quindi 2011-2013;

DATO ATTO del rispetto della riduzione di spesa rispetto alla media del triennio;

DATO ATTO che in base all'art. 3, comma 5quater del D.L. 90/2014, il rapporto spesa di personale con la spesa corrente deve essere monitorato permettendo la normativa di riferimento una deroga ai limiti generali previsti per le assunzioni qualora detto rapporto risulti pari o inferiore al 25%;

CONSIDERATO che per tali enti sono disapplicate, a decorrere dal 2007, le norme delle precedenti leggi finanziarie in materia di limitazioni delle assunzioni e di vincoli specifici alla spesa di personale;

VALUTATO il rispetto della riduzione della spesa di personale, calcolata sulla base degli aggregati rilevanti come determinati dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare 9/2006 e dal richiamato articolo 1, comma 557 della legge 296/2006;

VISTO l'art. 76, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 133/2008 e s.m.i. che dispone che in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e che è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della suddetta disposizione;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 76, comma 7 del citato D.L. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella L. 133/2008 e s.m.i, è fatto divieto, agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e considerate nelle spese di personale anche quelle relative alle società partecipate;

PRESO ATTO che tale disposizione è oggi abrogata dall'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11/08/2014 n. 114, e che tale limite è comunque verificato a titolo di estrema prudenza per il possibile ulteriore mutamento normativo ed è peraltro giustificato da un approccio virtuoso alla gestione del personale;

DATO ATTO che il sopraindicato limite deve essere verificato anche in riferimento al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente per le società partecipate dall'Ente e che ricadano nella casistica prevista dal citato art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008;

PRESO ATTO che il rapporto tra la spesa del personale e quella corrente è stata pari al 30,03% certificato da Rendiconto dell'esercizio 2013 ed al 32,29% come rilevato formalmente dai dati di assestamento del bilancio di previsione 2014;

Considerato che per tutto il triennio 2015-2017 gli atti di programmazione fanno prevedere un ulteriore decremento della spesa del personale in termini assoluti ed il contenimento dell'incidenza sulla parte corrente ampiamente entro i tassativi termini previsti dalla Legge;

RICHIAMATO l'art 3, comma 5, del D.L. 90 del 24 giugno 2014, che prevede che, fatto salvo il rispetto delle condizioni normative sopra citate, gli Enti Locali possono procedere per gli anni 2015 e 2016 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente;

RICHIAMATA tuttavia la Legge 7/4/2014 n. 56 in materia di riassetto e di riordino delle funzioni delle Province e delle Città Metropolitane (entrambi definiti Enti di area vasta), che prevede la graduale attuazione dei processi di mobilità del personale;

VISTA la Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 ("legge di stabilità per il 2015"), dove al comma 424 dell'articolo 1, dispone che "le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa *di cui al* comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'*articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56*. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle";

VISTA in proposito la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 30/01/2015, la quale, con particolare riferimento all'art. 1, comma 424, dispone che la percentuale di turn-over (pari al 60% per il 2015 e all'80% per il 2016) deve essere destinata in via prioritaria all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data del 1° gennaio 2015, e che le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà di assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli Enti di area vasta;

CONSIDERATO che l'Ente non dispone di graduatorie per le quali occorre disporre l'assunzione dei relativi vincitori e che pertanto non solo la percentuale del 60% destinata al turn-over secondo la normativa vigente, ma anche la rimanente percentuale del 40%, e quindi tutto il 100%, deve essere destinato ai processi di mobilità del personale soprannumerario delle Province e delle Città Metropolitane;

RICHIAMATA altresì in particolare la Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 252 del 03/12/2014 con la quale viene espresso parere negativo sulla possibilità di utilizzo dei resti delle capacità assunzionali precedenti all'anno 2014;

VISTO, in ragione di quanto sopra, che il margine assunzionale ipotetico al momento consentirebbe un assorbimento per € 45.422,36 (pari al 60% del turn-over), oltre ad € 5.339,54 (pari al primo cumulo dei tre consentiti di economia assunzionale relativa al 2014), ed a € 30.281,58 (pari al restante 40%), per un totale di € 81.043,48, fatti salvi gli ulteriori vincoli correlati alla progressiva riduzione in valore assoluto della spesa del personale;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda le assunzioni obbligatorie, il Servizio personale ha accertato che, sulla base della situazione del personale, questa Amministrazione non è tenuta ad assumere lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette, secondo gli obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 18 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

PRESO ATTO delle relazioni dei Dirigenti/Responsabili sulla verifica dell'insussistenza di eccedenze di personale e dato atto dell'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione;

VISTA la propria deliberazione n. 177 del 14/11/2014 con la quale è stato predisposto il Piano triennale delle Azioni Positive (P.A.P.) 2015/2017;

RILEVATO che questa Amministrazione, nei limiti della spesa ammissibile, ha già previsto la possibilità di procedere alla eventuale rimodulazione di tutti rapporti di lavoro parziale riferiti a posti originariamente a tempo pieno;

RILEVATO che quanto sopra avverrà in corrispondenza e nel limite di spesa, da sottoporre a costante monitoraggio, consentito dalla vigente legislazione finanziaria e tenendo conto delle coperture di bilancio annuale e pluriennale;

RILEVATA l'esigenza urgente dell'assunzione straordinaria a tempo determinato e pieno di una unità con profilo professionale di "istruttore amministrativo-contabile", ascritta alla categoria professionale C nell'ambito di un processo di riorganizzazione, orientativamente fino alla fine del corrente esercizio, eventualmente prorogabile;

PRESO ATTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, così come rinnovato dal D.L. 90/2014, prevede il permanere dell'obbligo del limite della spesa del 50% rispetto al quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009 disponendo che tale limitazione non si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, restando comunque fermo che la spesa complessiva non possa superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e quindi, dal momento che il Comune di Cecina ha rispettato gli obblighi di cui al citato comma 557, il limite delle assunzioni a tempo determinato rientrano nell'importo del 100% della spesa sostenuta nel 2009;

CONSIDERATO che per le finalità diverse dalle funzioni fondamentali (essenzialmente Polizia Municipale, scuole e servizi sociali), nell'esercizio 2009 sono state sostenute spese per € 76.711,14, delle quali già utilizzate nel corrente anno per € 36.031,66, mentre l'importo necessario per questo intervento è pari ad € 17.402,12, coerente con i vincoli normativi;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO che la presente programmazione del fabbisogno di personale sarà oggetto di comunicazione alla RSU dell'Ente ed alle Organizzazioni Sindacali;

RITENUTO pertanto di approvare il piano occupazionale per il triennio 2015/2017;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

Con voti unanimi palesemente resi;

D E L I B E R A:

1) Di approvare, per le motivazioni in premessa esplicitate, in coerenza con i vincoli imposti dalla normativa vigente, l'integrazione alla programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2015-2017, così come già approvato con deliberazioni giuntali n. 27 del 20/02/2015 e n. 50 del 27/03/2015, nelle seguenti riferibilità: n. 1 cat. C Istruttore amministrativo-contabile a tempo determinato e pieno fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile;
2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
3) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

---------- ----------